

L'Arte assicura il cambiamento.  
Generali assicura l'Arte.



**ARTE**  
 **GENERALI**

ARTE Generali Exhibition - Condizioni di Polizza

# SOMMARIO

<b>DEFINIZIONI.....</b>	<b>4</b>
<b>NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE .....</b>	<b>6</b>
<i>Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio .....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia – Mezzi di pagamento del Premio.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 3 – Comunicazioni fra le Parti .....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 5 - Aggravamento del rischio.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 6 - Diminuzione del rischio.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 7 – Coassicurazione.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 8 - Assicurazione presso diversi assicuratori.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 9 - Oneri fiscali.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 10 - Foro competente e Rinvio alle norme di legge .....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 11 - Ispezione delle cose assicurate.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 12 - Assicurazione per conto di chi spetta .....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 13 – Documentazione contrattuale.....</i>	<i>7</i>
<b>NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI BENI ASSICURATI.....</b>	<b>8</b>
<i>Art. 14 - Oggetto dell'assicurazione .....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 15 - Durata dell'assicurazione.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 16 - Esclusioni .....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 16.1 - Misure restrittive – Sanzioni Internazionali .....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 16.2 - Clausola di esclusione dei danni da attacchi cibernetici.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 16.3 – Clausola di esclusione danni da contaminazione radioattiva, armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche.....</i>	<i>9</i>
<b>Art. 17 – CONDIZIONI DI ASSICURABILITÀ .....</b>	<b>9</b>
<i>Art. 17.1 – Redazione Condition Report.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 17.2 – Condizioni di assicurabilità durante i trasporti.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 17.3 - Condizioni di assicurabilità durante la giacenza.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 18 - Valore dei Beni assicurati .....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 19 - Determinazione del danno .....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 20 - Esenzione imposte (se applicabile).....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 21 - Cornici, Climabox e Climaframe (garanzia opzionale).....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 22 - Riprese fotografiche e video registrate all'interno dei locali della mostra (garanzia opzionale) .....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 23 - Attività temporanee organizzate all'interno dei locali della mostra (garanzia opzionale).....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 24 - Tarme, tarli o altri insetti (garanzia opzionale).....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 25 - Evacuazione di emergenza (garanzia opzionale).....</i>	<i>13</i>
<b>NORME PER LA LIQUIDAZIONE DI UN SINISTRO .....</b>	<b>13</b>
<i>Art. 26 - Obblighi in caso di sinistro .....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 27 - Procedura per la valutazione del danno .....</i>	<i>14</i>
<i>Art. 28 - Mandato dei Periti .....</i>	<i>14</i>
<i>Art. 29 - Esagerazione dolosa del danno .....</i>	<i>14</i>
<i>Art. 30 - Limite massimo dell'indennizzo .....</i>	<i>15</i>

<i>Art. 31 - Pagamento dell'indennizzo</i> .....	15
<i>Art. 32 - Rinuncia all'azione di rivalsa</i> .....	15
<i>Art. 33 - Recupero dei Beni di cui alla denuncia di sinistro e inalienabilità di Beni pubblici</i> .....	15
<b>NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI BENI DURANTE I TRASPORTI MARITTIMI, AEREI O PER ACQUE INTERNE</b> .....	<b>15</b>
<i>Art. 34 – Avaria comune e spese di salvataggio</i> .....	15
<i>Art. 35 – Spese di inoltro a destino</i> .....	16
<i>Art. 36 – Abbandono</i> .....	16
<i>Art. 37 - Clausola di Classificazione “Institute Classification Clause” CL.354 - 01/01/2001</i> .....	16
<i>Art. 38 –Clausola di estensione ai Rischi Guerra durante i trasporti marittimi ed aerei</i> .....	16
<b>GESTIONE RECLAMI</b> .....	<b>17</b>
<b>COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?</b> .....	<b>17</b>
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:</b> .....	<b>17</b>

## DEFINIZIONI

Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui di seguito precisato:

<b>Assicurato:</b>	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
<b>Assicurazione:</b>	Il contratto di assicurazione;
<b>Beni Assicurati</b>	le opere d'arte e gli oggetti aventi valore storico, artistico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico, altri oggetti da collezione o ogni altro bene mobile che sia oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa in materia di Beni Culturali e qualsiasi altro oggetto il cui mercato di riferimento sia quello dell'arte, dell'antiquariato e/o del modernariato;
<b>Condition Report:</b>	Il documento, corredato di fotografie, che serve a definire lo stato di conservazione di un oggetto d'arte.
<b>Contraente:</b>	Il soggetto che stipula l'assicurazione;
<b>Certificato di assicurazione:</b>	il documento che attesta l'esistenza dell'assicurazione.
<b>Danno:</b>	la perdita o avaria derivante dal sinistro per il quale è prestata l'assicurazione.
<b>Delegataria:</b>	l'impresa che, per delega delle altre coassicuratrici, provvede all'emissione e alla gestione del contratto.
<b>Deprezzamento:</b>	La differenza tra il valore commerciale che il Bene assicurato aveva al momento e del sinistro e quello del medesimo Bene nello stato in cui si trova dopo il restauro e/o ripristino, effettuato in accordo con la Società;
<b>Facility Report:</b>	Il documento, fornito dal Contraente o dall'Assicurato, nel quale vengono descritti i mezzi di protezione e sicurezza dei Beni assicurati o dei locali dentro i quali detti Beni sono contenuti.
<b>Franchigia:</b>	L'importo minimo di ogni danno che rimane a carico dell'Assicurato. I danni o le perdite che hanno un importo inferiore alla franchigia rimangono integralmente a carico dell'Assicurato.
<b>Indennizzo:</b>	La somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di danno risarcibile;
<b>Oggetti preziosi:</b>	gioielli ed oggetti costituiti in tutto o in parte da pietre preziose, pietre fini o semipreziose, pietre dure, metalli preziosi.
<b>Oggetti fragili:</b>	Oggetti costituiti in tutto o in parte da vetro, cristallo, ceramica, gesso, porcellana, maiolica, terracotta e quelli di qualsiasi altro materiale che, per natura o tipo di lavorazione, presentino analoghe caratteristiche di fragilità; Non sono considerati Oggetti fragili i mobili quand'anche presentino elementi costituiti da vetri e specchi.
<b>Oggetti di piccole dimensioni:</b>	Oggetti d'arte aventi misure inferiori a cm 35 di altezza, cm 25 di larghezza e cm 25 di profondità;
<b>Polizza:</b>	Il documento che prova l'assicurazione;
<b>Premio:</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Società;
<b>Rischio:</b>	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
<b>Scoperto:</b>	L'importo che rimane a carico dell'Assicurato, espresso in misura percentuale sull'ammontare del danno risarcibile;

<b>Sinistro:</b>	Il verificarsi di un evento potenzialmente dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
<b>Società:</b>	L'impresa assicuratrice, cioè Generali Italia S.p.A. e le eventuali coassicuratrici.
<b>Stima accettata:</b>	Il valore attribuito alle cose assicurate al momento della stipula della <b>Polizza</b> stabilito mediante stima accettata per iscritto tra le Parti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1908 del Codice Civile secondo comma; il valore accettato dagli Assicuratori nell'ambito del presente Polizza, senza che la sua accettazione da parte della Società possa servire come base per qualsiasi altro ulteriore contratto, di qualsiasi natura.
<b>Valore dichiarato:</b>	Il valore attribuito alle cose assicurate dal Contraente o dall'Assicurato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1908 del Codice Civile, terzo comma, restando a carico di questi la prova del reale valore commerciale delle cose colpite da sinistro.
<b>Valore commerciale:</b>	il prezzo corrente del Bene Assicurato o quello che potrebbe essergli attribuito nel mercato dell'arte o dell'antiquariato al momento della stipula della polizza;
<b>Vettore:</b>	il soggetto che si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire i Beni assicurati da un luogo ad un altro.

# NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

## Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del **Contraente** e dell'**Assicurato**, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del **rischio**, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**indennizzo** nonché la stessa cessazione dell'**assicurazione** ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

## Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia – Mezzi di pagamento del Premio

L'**assicurazione** ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in **polizza** se il **premio** o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme restando le scadenze stabilite in Polizza.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla **Società**.

**Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento**, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Per le polizze stipulate da **Enti pubblici e da altri soggetti obbligati**, il pagamento deve avvenire nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e successive modifiche e integrazioni.

Per le persone fisiche o **ogni altro ente che non sia un Ente Pubblico o soggetto obbligato in base alla suindicata normativa** il pagamento del premio o delle rate di premio può avvenire con le seguenti modalità:

- in denaro contante, se il premio annuo non è superiore a euro 750,00;
- tramite POS o, se disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico; in questo caso il premio si intende pagato nel giorno di esecuzione materiale dell'operazione;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società o all'intermediario, in tale qualità, su conto corrente postale dedicato(\*). In questo caso la data di versamento del premio e, quindi, la data di decorrenza della garanzia coincide con quella apposta dall'ufficio postale;
- con assegno circolare non trasferibile intestato alla Società o all'intermediario in tale qualità. In questo caso il premio si intende pagato nel giorno di consegna del titolo;
- con assegno bancario o postale non trasferibile intestato alla Società o all'intermediario in tale qualità; in questo caso il premio si intende pagato nel giorno di consegna del titolo, salvo il buon fine dell'assegno con l'effettivo pagamento dello stesso e salva la facoltà dell'intermediario di richiedere il pagamento del premio anche tramite altre modalità tra quelle previste in questo articolo, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede;
- con bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società o su conto dedicato(\*) dell'intermediario. Ferma la data di effetto indicata in Polizza, il premio si intende pagato nel giorno dell'operazione materiale di disposizione dell'ordine di bonifico, o del giorno di valuta di addebito del conto se successivo salvo il buon fine del pagamento stesso con l'effettivo accredito sul conto corrente intestato alla Società o all'intermediario;
- con autorizzazione permanente di addebito su conto corrente (SDD) o carta di credito; salvo buon fine degli addebiti, per la prima rata il premio si intende pagato nel giorno di firma del mandato SEPA o del conferimento dell'autorizzazione permanente all'addebito su carta di credito; per le rate successive, alle scadenze prefissate in Polizza;
- se il premio è addebitato su conto corrente (SDD) o carta di credito con frazionamento del premio annuale in più rate, in caso di mancato pagamento anche di una singola rata, la copertura resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza della rata. In caso di sospensione la copertura produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga, con bonifico o recandosi direttamente presso l'Agenzia, tutte le rate scadute e non pagate, e la parte del premio residuo a completamento dell'annualità. In caso di modifica del rapporto di conto corrente sul quale opera la procedura SDD o della carta di credito indicata, il Contraente si impegna a darne immediata comunicazione alla Società;
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Note:

(\*) si tratta del conto separato previsto ai sensi dell'art. 117 del Codice delle Assicurazioni nonché ai sensi dell'articolo 63 del Reg. IVASS n. 40/2018 e si intende il conto corrente bancario che l'intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.

## Art. 3 – Comunicazioni fra le Parti

Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere fatte per iscritto. Le comunicazioni dell'**Assicurato** e/o del **Contraente** devono essere fatte alla **Società** oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la **polizza**. Salvo patto contrario, le comunicazioni della Società verranno fatte all'indirizzo indicato in polizza dal Contraente.

## Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **Art. 5 - Aggravamento del rischio**

Il **Contraente** o l'**Assicurato** deve dare comunicazione scritta alla **Società** di ogni aggravamento del **rischio**.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**indennizzo** nonché la stessa cessazione dell'**assicurazione** ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

### **Art. 6 - Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del **rischio** la **Società** è tenuta a ridurre il **premio** o le rate di premio successivi alla comunicazione del **Contraente** o dell'**Assicurato** ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### **Art. 7 – Coassicurazione**

Qualora risulti dalla **polizza** che l'**assicurazione** è prestata da più **Società** in coassicurazione, ciascuna è tenuta al pagamento dell'**indennizzo** soltanto in proporzione della rispettiva quota, senza vincolo solidale, anche se il contratto sottoscritto è unico ed anche se la polizza è firmata dalla sola **Delegataria** anche per conto delle Coassicuratrici

### **Art. 8 - Assicurazione presso diversi assicuratori**

Se sulle medesime cose e per il medesimo **rischio** coesistono più assicurazioni, - anche se stipulate da diversi Contraenti - si applica l'art. 1910 del Codice Civile.

Il **Contraente** o l'**Assicurato** deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di **sinistro**, il Contraente o l'Assicurato deve darne comunicazione a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'**indennizzo** dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del **danno**, la **Società** è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

### **Art. 9 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'**assicurazione** sono a carico del **Contraente**.

### **Art. 10 - Foro competente e Rinvio alle norme di legge**

Per le controversie relative al contratto il Foro competente è esclusivamente quello della sede o del luogo di residenza del convenuto. Restano ferme eventuali specifiche deroghe derivanti da previsioni normative in materia.

### **Art. 11 - Ispezione delle cose assicurate**

La **Società** ha sempre il diritto di ispezionare le cose assicurate e l'**Assicurato** e/o il **Contraente** ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

### **Art. 12 - Assicurazione per conto di chi spetta**

Qualora la presente **assicurazione** non sia stipulata dal proprietario dei beni, la stessa si intende stipulata dal **Contraente** in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In deroga a quanto previsto dall'art. 1891, 2° comma, del Codice Civile, si conviene tuttavia che tutti i diritti e le azioni derivanti dall'Assicurazione non potranno essere esercitati che dal Contraente. In caso di **sinistro**, i terzi titolari dell'interesse assicurato parteciperanno con il Contraente e la **Società** alla nomina dei periti ai sensi dell'art. 27 "Procedura per la valutazione del **danno**".

L'accertamento e la determinazione definitiva dei danni sono vincolanti anche per l'**Assicurato**, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa

Resta comunque inteso che l'**indennizzo** liquidato a termini di **polizza** non potrà essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

### **Art. 13 – Documentazione contrattuale**

L'intero contratto di assicurazione è costituito dalle **Condizioni di Polizza**, dal **Prospetto di Polizza** e dalle **eventuali appendici ed allegati**; tali documenti regolano i rapporti tra le parti.

Il **Prospetto di Polizza** fa parte integrante di questa Polizza e le espressioni "*questa Polizza*" o la "*Polizza*" laddove utilizzate nel presente contratto devono intendersi comprensive del Prospetto e di tutte le sezioni, specifiche, modifiche, approvazioni o esclusioni allegate.

La veridicità delle dichiarazioni e delle risposte e/o delle altre informazioni fornite nel questionario e/o **facility report** dal **Contraente** è alla base delle valutazioni della **Società** per la stipula della Polizza e pertanto è requisito essenziale per la determinazione di qualsiasi responsabilità della Società medesima.

Nessuna modifica alla presente Polizza sarà valida se non approvata dalla Società e comprovata da una apposita appendice.

La mancata applicazione da parte della Società del diritto di far valere qualsiasi disposizione della presente Polizza non costituisce una rinuncia a tale disposizione né pregiudica il diritto della Società di applicare tale disposizione in qualsiasi momento successivo.

Nel caso in cui la Società incorra per conto del Contraente, in qualsiasi costo e/o spesa non assicurata ai sensi della presente Polizza, il Contraente dovrà rimborsare alla Società tali costi e spese.



# NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI BENI ASSICURATI

## **Art. 14 - Oggetto dell'assicurazione**

La presente **polizza** "Exhibition" è emessa a copertura dei **Beni Assicurati** prestati ai fini della loro partecipazione alla mostra d'arte o analogo evento temporaneo identificato **nel Prospetto**, e assicura tutti i danni materiali e diretti causati da eventi accidentali o dolosi non espressamente esclusi all' Art 16 "Esclusioni", e sottosezioni del medesimo, che provochino la perdita o il danneggiamento dei Beni assicurati, entro i termini temporali di efficacia del contratto indicati **nel Prospetto**.

La copertura assicurativa è prestata nella forma "**all risks**": si intendono pertanto coperti tutti gli eventi non espressamente esclusi a termini di Polizza.

I Beni assicurati devono essere singolarmente individuati e valorizzati in un elenco allegato alla presente polizza.

La **Società** può rilasciare, su richiesta del **Contraente** o dell'**Assicurato**, i certificati di **assicurazione** a conferma della copertura prestata.

## **Art. 15 - Durata dell'assicurazione**

La presente **assicurazione** si intende prestata "da chiodo a chiodo", in quanto:

- opera dal momento in cui i **Beni assicurati** vengono rimossi dal posto ove normalmente si trovano per essere preparati e/o imballati per il trasporto all'ubicazione della mostra indicata nel **Prospetto di polizza**;
- l'assicurazione continua senza interruzione durante l'ordinario corso del viaggio, durante le eventuali giacenze preliminari all'esposizione, durante le operazioni di collocamento dei Beni assicurati nei locali dell'esposizione e durante il periodo dell'esposizione. La copertura del periodo dell'esposizione è operante esclusivamente presso l'ubicazione individuata in polizza;
- la garanzia comprende le operazioni di rimozione dal posto ove i Beni assicurati sono rimasti giacenti per essere qui nuovamente preparati e/o imballati per il viaggio di ritorno;
- la garanzia continua durante le eventuali giacenze successive all'esposizione e durante l'ordinario corso del viaggio di ritorno e termina con il ricollocamento o comunque alla riconsegna dei Beni assicurati nel posto di origine.

Le eventuali proroghe del periodo di esposizione e/o del periodo di assicurazione dovranno essere preventivamente comunicate alla Società che si riserva di assicurarle.

## **Art. 16 - Esclusioni**

Sono esclusi i danni causati da:

- a) dolo del **Contraente** e dolo o colpa grave dell'**Assicurato**; qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, hanno rilievo gli atti od omissioni dei loro legali rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano investiti di poteri decisionali;
- b) i danni causati da stato di conservazione preesistente e da progressivo deterioramento del Bene Assicurato conseguente a vizio proprio, qualità insite, difetto intrinseco;
- c) meccanismi, apparati elettrici od elettronici facenti parte dei **Beni assicurati**, dovuti al loro funzionamento o usura;
- d) influenza di temperatura, umidità ed in genere di clima, salvo che non siano conseguenti a guasto delle apparecchiature di climatizzazione e condizionamento, sottoposte a certificata manutenzione nei 12 mesi precedenti la data del **sinistro**; i guasti dovranno essere comprovati da idonea documentazione tecnica;
- e) esposizione dei Beni assicurati alla luce naturale e/o artificiale;
- f) giacenza espositiva dei Beni all'aperto; in caso di mostra all'aperto la copertura si intenderà cessata al termine delle operazioni di scarico dal mezzo di trasporto e riprenderà all'inizio delle operazioni di carico;
- g) maree e fenomeni di acqua alta;
- h) mancanza dei Beni assicurati constatata a fine mostra;
- i) lavori di restauro, salvo i danni accidentali, derivanti da ordinarie operazioni di pulizia, spolvero, manutenzione prevista e necessaria ai soli fini espositivi dei Beni se eseguite da personale qualificato e con modalità idonee alla natura ed al valore del Bene stesso.
- l) contrabbando, commercio, attività e traffici proibiti o clandestini;
- m) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
- n) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze o tentativi a tale scopo, tranne il caso di pirateria;
- o) ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati;

## **Art. 16.1 - Misure restrittive – Sanzioni Internazionali**

La **Società** non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro



o l'erogazione della prestazione espone Generali Italia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

#### **Art. 16.2 - Clausola di esclusione dei danni da attacchi cibernetici**

Questa **assicurazione** non copre in alcun caso i danni, le perdite, gli indennizzi dovuti a terzi e le spese causate o derivanti, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente dall'uso o dall'impiego, al fine di arrecare **danno**, di qualsiasi computer, sistema informatico, programma informatico, codice software malevolo, virus o processo informatici o di qualsiasi altro sistema elettronico.

#### **Art. 16.3 – Clausola di esclusione danni da contaminazione radioattiva, armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche**

La presente clausola prevale su ogni disposizione contraria contenuta nella presente **Assicurazione**.

In nessun caso la presente assicurazione coprirà perdite, danni o qualsivoglia esborso economico derivante da, direttamente o indirettamente causati, o a cui abbiano contribuito, o derivanti:

1. da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibile o scorie nucleari o dalla combustione di combustibile nucleare;
2. dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di impianti, reattori nucleari o altri elementi assemblati o componenti nucleari degli stessi;
3. da armi o apparecchiature che impieghino la fissione e/o fusione atomica o nucleare, o simile reazione, ovvero sviluppino radioattività;
4. elementi radioattivi, tossici, esplosivi, o comunque pericolosi o contaminanti di qualsiasi materiale radioattivo, ad eccezione degli isotopi radioattivi diversi dai combustibili nucleari quando tali isotopi sono preparati, trasportati, immagazzinati o utilizzati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o - in generale – per scopi pacifici;
5. da armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche;

#### **Art. 17 – CONDIZIONI DI ASSICURABILITÀ**

Premesso che tutte le operazioni rientranti nell'art. 15 *“Durata dell'assicurazione”* devono essere effettuate con modalità e mezzi idonei da personale professionalmente qualificato, la garanzia è inoltre subordinata alle seguenti condizioni di assicurabilità, essenziali per l'efficacia della copertura. Sono pertanto esclusi dalla **polizza** i danni verificatisi quando dette condizioni non siano state osservate.

#### **Art. 17.1 – Redazione Condition Report**

Ai fini dell'operatività della garanzia, il Bene **assicurato** dovrà essere accompagnato da **Condition Report**, attestante le condizioni conservative del Bene stesso, redatto e/o verificato nei termini che seguono:

- prima che inizino le operazioni di imballaggio presso la sede del prestatore;
- all'arrivo dei Beni nei locali espositivi o nelle ubicazioni di terzi;
- al termine delle operazioni di disallestimento dei Beni, prima del trasporto di ritorno;
- al rientro presso la sede del prestatore

Il Condition Report dovrà essere trasmesso alla **Società** qualora ne faccia richiesta e sempre in caso di **danno**.

#### **Art. 17.2 – Condizioni di assicurabilità durante i trasporti**

**Ai fini dell'operatività della copertura durante i trasporti è fatto obbligo:**

- a) che i Beni siano affidati a **vettori** autorizzati al trasporto per conto terzi ai sensi della vigente legislazione;
- b) che l'**imballaggio** e la preparazione al trasporto siano di tipo professionale, idonei alla tipologia dei **Beni assicurati** ed atti a soddisfare le esigenze di stabilità dimensionale e di resistenza meccanica degli stessi, anche in relazione al mezzo di trasporto impiegato e all'itinerario effettuato; per gli **oggetti fragili** è comunque obbligatorio imballo rigido con all'interno idoneo materiale ammortizzante di contenimento;  
Qualora le operazioni di imballo, se affidate ad operatori professionali specializzati, non risultassero conformi a quanto sopra previsto, la garanzia sarà comunque operante nei confronti dell'**Assicurato**, fermo il diritto di rivalsa della **Società** verso i responsabili.
- c) durante le **giacenze** in corso di transito, nelle quali i Beni Assicurati rimangono in consegna al **vettore**/spedizioniere o ad altri depositari, detti Beni devono essere custoditi in locali chiusi, protetti come riportato *all'art. 17.3 punti 1,2 e 4 – “Condizioni di assicurabilità durante la giacenza”*.

### **Art. 17.2.1 Per le tratte stradali:**

- a) che siano utilizzati **autocarri furgonati** adeguatamente attrezzati, con porte, sportelli e qualsiasi accesso ai vani di carico bloccati da idonei sistemi di chiusura;
  - b) che i veicoli siano **ininterrottamente sorvegliati** anche durante le soste;
  - c) che vengano attivate le seguenti misure di ulteriore prevenzione qualora previste **nel Prospetto di Polizza**:
    1. che i trasporti con massimali per veicolo superiori a quanto riportato nel **Prospetto di Polizza come Massimale 1**, vengano effettuati con **due persone a bordo** e dotazione di telefono cellulare;
    2. che i trasporti con massimali per veicolo superiori a quanto riportato nel **Prospetto di Polizza come Massimale 2**, il veicolo impiegato sia seguito da **scorta tecnica** (auto al seguito con due persone a bordo e dotazione di telefono cellulare);

oppure

il veicolo impiegato sia dotato di un **sistema di radiolocalizzazione satellitare**, collegato a centrale di telesorveglianza specializzata, con le seguenti caratteristiche operative:
- presidio ininterrotto per tutto il periodo di effettuazione del servizio di trasporto con tempestiva gestione degli allarmi da parte della centrale;
  - il sistema dovrà essere interfacciato a sensoristica, collegata al sistema di radiolocalizzazione, per la generazione di allarmi ed avere sotto controllo almeno i seguenti elementi del complesso veicolare:
    - pulsante panico conducente;**
    - controllo portelloni del vano/i di carico e portiere della cabina di guida;**
    - mancata connessione (apparecchio jammer o altra interferenza)**
  - I dati pervenuti in centrale dovranno essere conservati dalla società erogatrice del servizio, per almeno 15 giorni dalla data di effettuazione del viaggio, e a richiesta della Società dovranno essere forniti entro 24 ore.
3. che i trasporti con massimali per veicolo superiori a quanto riportato nel **Prospetto di Polizza come Massimale 3**, il veicolo sia seguito da **scorta armata** pubblica o privata.

**Il massimale per autocarro, per convoglio di più autocarri viaggianti insieme e per evento, è stabilito nel Prospetto di Polizza.**

### **Art. 17.2.2. Nelle tratte ferroviarie:**

che vengano utilizzati vagoni chiusi dotati di serrature di sicurezza; il **massimale** per vagone, per convoglio, per evento, è stabilito nel **Prospetto di Polizza**

### **Art. 17.2.3 Nelle tratte marittime o per acque interne:**

- a) che per i **trasporti marittimi** vengano utilizzate navi conformi all'art. 37 "*Clausola di Classificazione – Institute Classification Clause CL. 354 01/01/2001*" - e che i **Beni assicurati** siano caricati sotto coperta;
- b) che durante le traversate con **navi traghetto RO-RO** vengano utilizzate navi conformi alla all'art. 37 "*Clausola di Classificazione – Institute Classification Clause CL. 354 01/01/2001*" e che i Beni assicurati rimangano **a bordo degli autocarri** come descritti al precedente art. 17.2.1 a) e che vengano apposti **sigilli** sui sistemi di chiusura la cui integrità dovrà essere riscontrata prima dell'inizio delle operazioni di sbarco;
- c) che i trasporti per vie d'acqua interne quali **lagunari, lacuali o fluviali** siano effettuati in presenza di condizioni meteomarine favorevoli e siano utilizzati mezzi esclusivamente dedicati, ininterrottamente sorvegliati anche durante eventuali soste;

**Il massimale per nave e il sublimite per container, per traghetto ro/ro, per mezzo via acque interne sono stabiliti nel Prospetto di Polizza**

### **Art. 17.2.4. Nelle tratte aeree:**

- a) che all'atto della **compilazione del documento di trasporto**, siano riportate le indicazioni necessarie all'identificazione del tipo di Bene trasportato e le particolarità dello stesso;

- b) qualora i Beni assicurati vengano posti all'interno della **cabina** dell'aereo ed affidati a preposto personale che li accompagna (Hand Carry), che il loro trasferimento in ambito aeroportuale preimbarco o post sbarco sia effettuato con **scorta** a cura di agenti aeroportuali o dei vettori incaricati; che il Bene sia sempre sotto la diretta sorveglianza dell'accompagnatore o di un suo incaricato di fiducia o, eventualmente, del personale di volo.

Il **massimale** per Aereo e per Hand Carry è stabilito nel **Prospetto di Polizza**

### **Art. 17.3 - Condizioni di assicurabilità durante la giacenza**

**Durante la giacenza espositiva e durante le altre giacenze preliminari o successive all'esposizione nei medesimi locali o in altri magazzini o depositi, intendendosi comunque tutte strutture chiuse, è fatto obbligo:**

- 1) che ogni apertura dei locali contenenti i **Beni assicurati**, sia difesa da almeno uno dei seguenti mezzi:
  - a) robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro stratificato quanto meno di sicurezza, metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno oppure chiuso con serrature a più mandate;
  - b) robuste ante, serrande o tapparelle, bloccate da idonei congegni azionabili esclusivamente dall'interno, o inferriate fisse a protezione di finestre o altre aperture, trovantisi ad altezza inferiore a 4 metri dal suolo o da ripiani accessibili dall'esterno;Nelle inferriate o nei serramenti di metallo o di lega metallica sono ammesse luci, purché di dimensioni tali da non consentire l'accesso ai locali contenenti i Beni assicurati se non con effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.
- 2) che i locali siano dotati di impianto antincendio rispondente alle norme di sicurezza previste dalle leggi vigenti;
- 3) che nelle ore di apertura al pubblico:
  - a) sia organizzata nei locali espositivi sorveglianza ininterrotta adeguata al numero delle sale e alla tipologia di allestimento;
  - b) siano predisposte adeguate misure di prevenzione atte ad evitare qualsiasi contatto tra i visitatori ed i Beni assicurati;
  - c) l'afflusso del pubblico sia adeguatamente regolamentato;
  - d) le uscite di sicurezza siano sorvegliate o protette da sistema di allarme;
  - e) non sia permesso ai visitatori di usare, toccare, spostare o maneggiare i Beni Assicurati;
- 4) che nelle ore di chiusura al pubblico:  
sia organizzato un servizio di vigilanza armata ininterrotta svolto da almeno due persone;

oppure

sia attivato un impianto antintrusione, conforme alle norme CEI 79/3 e/o a norma tecnica equivalente di altro Paese dell'Unione Europea collegato con un istituto di vigilanza e/o con le forze dell'ordine e sottoposto a regolare manutenzione.

- 5) che i Beni Assicurati:
  - a) se sono **oggetti fragili, oggetti preziosi o oggetti di piccole dimensioni**, siano riposti in teche e/o bacheche fissate alle pareti o al pavimento, chiuse con serratura o sigillate, con vetro stratificato di sicurezza;
  - b) **ai fini dell'operatività della garanzia per danni da furto con destrezza, furto a locali aperti al pubblico, analoghi ammanchi:**
    - siano saldamente fissati alle pareti o al supporto espositivo o protetti da impianto di allarme antifurto; oppure
    - siano riposti in teche e/o bacheche fissate alle pareti o al pavimento, chiuse con serratura o sigillate, con vetro stratificato di sicurezzaoppure
    - sia in funzione un servizio di telecamere a circuito chiuso che consenta il monitoraggio dei Beni assicurati da parte di personale specificatamente preposto alla funzione, con registrazione e conservazione in remoto degli eventi;
  - c) **ai fini dell'operatività della garanzia per danni da allagamento:**
    - non siano posti ad altezza inferiore a 10 cm. dal pavimento; tale previsione non è valida per i mobili ed i tappeti e per altri Beni che, per loro natura o per comprovati motivi di allestimento, necessitano di essere esposti con appoggio a terra;
    - non siano posti in locali interrati o seminterrati.

### **Art. 17.3.1 - Operatività in caso di furto**

In caso di furto, tentato o consumato, la garanzia è operante a condizione che l'autore si sia introdotto nei locali contenenti i **Beni assicurati**:

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; equivale ad uso di chiavi false l'uso fraudolento delle chiavi autentiche;
- b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

Se per tutti i Beni assicurati o per parte di essi sono previste in **polizza** particolari difese interne, la **Società** è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a).

### **Art. 18 - Valore dei Beni assicurati**

Il valore assicurabile deve intendersi il **valore commerciale** che il Bene ha al momento della stipula della **polizza** e per il quale l'**Assicurato** si trova realmente esposto.

**Se in base alle previsioni del prospetto di polizza:**

- l'**assicurazione** è a **stima accettata**, il valore del Bene attribuito di comune accordo tra le Parti è quello stabilito in detta stima e riportato nell'elenco allegato alla polizza. In caso di **sinistro** la quantificazione del **danno** avverrà sulla base dei valori concordati.
- l'assicurazione è a **valore dichiarato**, il valore del Bene, indicato sulla base della dichiarazione fornita dal **Contraente** o dall'**Assicurato**, non equivale a stima, per cui non avrà valore vincolante per la **Società**. In caso di sinistro, sarà a carico dell'**Assicurato** la prova dell'effettivo valore commerciale del bene.

In caso di danno indennizzabile ai termini della presente Polizza, trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1907 (Assicurazione parziale), 1908 (Valore della cosa assicurata), 1909 (Assicurazione per somma eccedente il valore delle cose) del Codice Civile.

Se il Bene assicurato dovesse risultare una copia coeva o un'errata attribuzione rispetto all'autore indicato in polizza, il suo valore assicurativo corrisponderà al suo reale valore commerciale; nessun **indennizzo** sarà invece dovuto se il Bene dovesse risultare una riproduzione, una contraffazione o un falso.

### **Art. 19 - Determinazione del danno**

In caso di distruzione o perdita totale la **Società** corrisponde una somma pari al **valore commerciale** dell'oggetto al momento del **sinistro**, dedotti eventuali recuperi.

In caso di danneggiamento parziale la Società, tenendo anche conto degli interessi dell'**Assicurato**, corrisponde:

- nell'impossibilità di effettuare il restauro e/o il ripristino del Bene danneggiato, la differenza tra il **valore commerciale** che l'oggetto aveva al momento del sinistro e quello dell'oggetto nello stato in cui si trova dopo il sinistro, nella misura rilevata nel corso dell'accertamento dei danni.
- se il Bene può essere restaurato, il costo del restauro (eseguito con l'accordo della Società) più gli eventuali costi di trasporto e l'eventuale **deprezzamento fino alla percentuale del 100%**, con l'intesa che la somma di tali importi non può superare la differenza di cui al punto precedente.

In caso di **danno** a parti del Bene assicurato costituiti da **materiali sostituibili e/o di produzione industriale**, l'**indennizzo** sarà limitato ai costi per la sostituzione o il ripristino quantitativo e qualitativo della parte stessa con altri materiali identici o, se non più in produzione, con altri similari, rimanendo comunque escluso ogni deprezzamento del Bene.

In caso di danno a **Beni assicurati** costituiti da **registrazioni audio e/o video**, l'indennizzo sarà limitato ai soli costi di rifacimento della registrazione, rimanendo comunque escluso ogni deprezzamento del Bene.

In caso di danno parziale e/o restaurabile che colpisca un bene facente parte di **un insieme** (coppia o serie identificabili come opera unica assicurata), la Società indennizza il valore del bene danneggiato (o di parte di esso) in proporzione equa rispetto al valore totale del bene e tenendo conto quindi del maggior valore derivante dal suo appartenere artisticamente ad un insieme.

Nel caso in cui la lista dei Beni assicurati riporti in un'unica voce la valorizzazione complessiva di due o più oggetti, la Società risponderà per singolo oggetto entro l'importo massimo determinato **dividendo il valore complessivo per il numero degli oggetti**.

### **Art. 20 - Esenzione imposte (se applicabile)**

Il **Contraente/Assicurato** dichiara e la **Società** prende atto che i **Beni assicurati** notificati di proprietà di persone fisiche ed enti residenti in Italia, sono Beni culturali ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, art. 10 e 11 e successive modifiche) rivestono interesse storico-artistico e rientrano nel disposto di cui al punto 6 dell'art. 48 del suddetto D. Lgs. 42/2004; pertanto sono esenti da imposte ai sensi della Legge n. 53 del 28 febbraio 1983.

Sarà cura del Contraente o dell'Assicurato, prima dell'emissione dei documenti contabili da parte della Società, documentare quali Beni possano beneficiare di tale esenzione.

### **Art. 21 - Cornici, Climabox e Climaframe (garanzia opzionale)**

Fermo il valore **assicurato** per singolo Bene, la copertura della presente **polizza** è estesa a cornici, climabox e climaframe che siano parte integrante dei **Beni assicurati**, **in base alle previsioni del prospetto di polizza**.

### **Art. 22 - Riprese fotografiche e video registrate all'interno dei locali della mostra (garanzia opzionale)**

La copertura della presente **polizza** si intende estesa senza obbligo di comunicazione preventiva ai danni materiali e diretti subiti dai **Beni assicurati**, occorsi durante le riprese fotografiche o video come documentari, servizi giornalistici, spot, atte a documentare l'evento espositivo, **in base alle previsioni del prospetto di polizza**. La garanzia opera esclusivamente nel caso in cui i Beni siano costantemente sorvegliati da personale addetto alla sicurezza dello spazio espositivo e a condizione che gli stessi, ove necessario, siano movimentati da personale specializzato. Fermo il diritto della **Società** di rivalersi nei confronti di chi ha cagionato il **danno**.

### **Art. 23 - Attività temporanee organizzate all'interno dei locali della mostra (garanzia opzionale)**

La copertura della presente **polizza** si intende estesa senza obbligo di comunicazione preventiva ai danni materiali e diretti subiti dai **Beni assicurati**, occorsi durante le operazioni di allestimento, disallestimento e svolgimento di attività organizzate dal **Contraente** all'interno degli spazi espositivi quali conferenze o convegni, percorsi didattici, eventi performativi di stretta pertinenza con la mostra, **in base alle previsioni del prospetto di polizza**. La garanzia opera esclusivamente nel caso in cui i Beni siano costantemente sorvegliati da personale addetto alla sicurezza dello spazio espositivo e a condizione che gli stessi, ove necessario, siano movimentati da personale specializzato. Fermo il diritto della **Società** di rivalersi nei confronti di chi ha cagionato il **danno**.

### **Art. 24 - Tarme, tarli o altri insetti (garanzia opzionale)**

La copertura comprende i danni causati da tarme, tarli o altri insetti, solo nel caso in cui sia stata effettuata, con documentazione comprovante, un'operazione di disinfestazione del Bene nei sei mesi precedenti il **sinistro**.

### **Art. 25 - Evacuazione di emergenza (garanzia opzionale)**

La copertura della presente **polizza** si intende estesa ai costi di imballaggio e trasporto delle opere d'arte assicurate da e verso altre ubicazioni/depositi interni ed esterni protetti, nonché i successivi eventuali costi di deposito esterno di terzi (per un massimo di tre mensilità), fino ai limiti, per **sinistro** e per periodo di copertura, espressi nel **Prospetto di Polizza**, se:

- le ubicazioni indicate in polizza risultassero inagibili, su dichiarazione delle autorità competenti, a seguito di eventi occorsi durante il periodo di copertura;
- la sicurezza dei Beni esposti nelle ubicazioni indicate in Polizza risultasse compromessa in conseguenza di un sinistro indennizzabile;
- una minaccia imminente obbligasse, su segnalazione delle autorità competenti, per motivi di conservazione e/o sicurezza a spostare una o più opere per ricoverarle momentaneamente presso depositi esterni all'ubicazione di **rischio**.

Dette spese verranno rimborsate quand'anche non rientrino specificatamente nel disposto dell'Art. 1914 C.C., che rimane valido ed efficace.

## **NORME PER LA LIQUIDAZIONE DI UN SINISTRO**

### **Art. 26 - Obblighi in caso di sinistro**

In caso di **sinistro** il **Contraente** o l'**Assicurato** deve:

- a) darne avviso all'Agenzia o all'intermediario assicurativo alla quale è assegnata la **polizza** oppure alla **Società** entro 3 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del **danno**;



- b) in ogni caso in cui il danno sia probabilmente doloso e ogni qualvolta sia previsto dalla legge, presentare, entro 24 ore da quando ne è venuto a conoscenza, denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- c) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno, nonché adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose sottratte o perdute e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate; le relative spese, ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile, sono a carico della Società anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente;
- d) l'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a) b) e c) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**indennizzo**, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- e) conservare, fino ad avvenuta liquidazione del danno, le tracce e residui del sinistro, nonché tenere a disposizione le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad alcun indennizzo;
- f) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e, salvo il caso di **stima accettata**, del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro, oltre che della realtà e dell'entità del danno; fornire alla Società e/o ai Periti i suoi registri, conti, fatture ed ogni documento ed altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società e i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi.
- g) tenuto conto dei termini legali e contrattuali, compiere tutti gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa contro ogni eventuale responsabile.

### **Art. 27 - Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del **danno** è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla **Società**, o da una persona da questa incaricata, con il **Contraente** o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti,
- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

Ciò, fermo restando il diritto del titolare dell'interesse **assicurato** a partecipare alla nomina dei Periti.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima, su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il **sinistro** è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

### **Art. 28 - Mandato dei Periti**

I Periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, causa e modalità del **sinistro**;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il **rischio** e non fossero state comunicate;
- c) verificare se il **Contraente** e/o l'**Assicurato** ha adempiuto a quanto previsto all'art. 2 – "*Obblighi in caso di sinistro*";
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. Liquidazione dei danni;
- e) procedere alla stima e alla liquidazione del **danno** e delle spese.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art.3 – "*Procedura per la valutazione del danno*", lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in duplice esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere d) ed e) sono vincolanti per le Parti, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione delle previsioni di Polizza, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità, a eccezione di quanto indicato nel presente articolo.

### **Art. 29 - Esagerazione dolosa del danno**

Il **Contraente** o l'**Assicurato** che esagera dolosamente l'ammontare del **danno**, dichiara distrutte o smarrite cose che non esistevano al momento del **sinistro**, occulta, sottrae o manomette cose non perdute o danneggiate, altera le tracce o gli indizi materiali del sinistro, perde il diritto all'**indennizzo**.

### **Art. 30 - Limite massimo dell'indennizzo**

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata.

### **Art. 31 - Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il **danno**, ricevuta la necessaria documentazione e verificata la titolarità dell'interesse **assicurato**, la **Società** provvede, previa **deduzione di eventuali scoperti e/o franchigie se presenti**, al pagamento dell'**indennizzo** entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stato aperto un procedimento giudiziario sulla causa del **sinistro** il pagamento sarà fatto solo quando dal procedimento stesso risulti, con sentenza passata in giudicato che non ricorre dolo dell'Assicurato o del **Contraente**, o dei rispettivi soci a responsabilità illimitata, amministratori o rappresentanti legali.

### **Art. 32 - Rinuncia all'azione di rivalsa**

La **Società** rinuncia espressamente a surrogarsi nei diritti che potessero competere al proprietario dei **Beni assicurati** non dando luogo all'azione di rivalsa nei confronti del **Contraente** o dei suoi dipendenti e dei dipendenti dell'**Assicurato**, salvo il caso di dolo, nonché nei confronti degli incaricati al trasporto, imballo, allestimento, deposito, sorveglianza, fatti salvi i casi di dolo e/o colpa grave.

### **Art. 33 - Recupero dei Beni di cui alla denuncia di sinistro e inalienabilità di Beni pubblici**

Se i Beni di cui alla denuncia di **sinistro** vengono recuperati in tutto od in parte, l'avente titolo all'**indennizzo** deve darne comunicazione alla **Società** appena ne abbia notizia. Ove la Società abbia integralmente indennizzato il **danno** a termini di **polizza**, tali Beni diventano di proprietà della Società. La Società può consentire all'avente titolo di riacquistare la proprietà dei Beni ove questi provveda a restituire alla Società l'intero importo liquidatogli a titolo d'indennizzo per i Beni medesimi, maggiorato degli interessi legali maturati. Se i Beni sono stati danneggiati, l'**Assicurato** avrà il diritto di riacquistare i Beni recuperati pagando alla Società l'importo che gli è stato liquidato dedotto l'eventuale **deprezzamento** causato a detti Beni per lo stato in cui si trovano al momento del recupero o, se restaurabili, l'importo che gli è stato liquidato dedotto il costo dell'intervento di restauro e l'eventuale deprezzamento.

**Per i Beni di proprietà di enti pubblici e/o di diritto pubblico e quindi inalienabili**, rientranti fra quelli di cui agli art. 53 e 54 del D. Lgs 42/2004, la Società, che a seguito di un danno abbia provveduto alla liquidazione totale della somma assicurata, rinuncia espressamente al diritto, loro spettante, di esigere la proprietà di detti Beni. Pertanto, le stesse rimarranno di proprietà dell'avente titolo. In caso di furto, a seguito del ritrovamento del Bene, la Società ha diritto al rimborso dell'indennizzo corrisposto maggiorato degli interessi legali maturati e dedotto l'eventuale deprezzamento causato a detti Beni per lo stato in cui si trovano al momento del recupero o, se restaurabile, l'importo che gli è stato liquidato dedotto il costo dell'intervento di restauro e l'eventuale deprezzamento.

## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI BENI DURANTE I TRASPORTI MARITTIMI, AEREI O PER ACQUE INTERNE**

### **Art. 34 – Avaria comune e spese di salvataggio**

I danni e le spese prodotti da un atto di avaria comune sono indennizzati come se costituiscono una avaria particolare, ma la **Società** si surroga all'**Assicurato** nei diritti a quest'ultimo spettanti verso gli altri partecipanti alla spedizione.

La Società si obbliga altresì a tenere indenne l'Assicurato dal contributo di avaria comune (per la parte non indennizzata in base al comma che precede) e da quanto dovuto al soccorritore quando tali impegni non derivino da atti compiuti per evitare o diminuire un **danno** dipendente da rischi esclusi dalla presente **assicurazione**.

La Società riconosce i regolamenti di avaria comune e le ripartizioni delle spese di salvataggio fatti in conformità alla legge, al contratto di trasporto o agli usi del porto di destino.

Qualora venga richiesta una garanzia per il pagamento del contributo di avaria comune e/o del compenso di salvataggio, l'impegno della Società è limitato al rilascio di una propria lettera di garanzia ovvero al rimborso del deposito provvisorio o delle spese per la garanzia bancaria pagati dall'Assicurato.

L'Assicurato, per ottenere il rimborso del deposito provvisorio, deve consegnare alla Società l'originale della relativa ricevuta, regolarmente girata.

Se il contributo di avaria comune e il compenso di salvataggio sono fissati in valuta diversa da quella della **polizza**, il rimborso è effettuato, a scelta della Società, o nella stessa valuta o nella valuta di polizza al cambio della data di chiusura del regolamento o di definitiva fissazione del contributo.

Qualora la somma assicurata, ridotta dell'ammontare dell'avaria particolare a carico della Società, risulti inferiore al valore contributivo in avaria comune o al valore preso a base per la determinazione del compenso dovuto al soccorritore, l'**indennizzo** viene ridotto in proporzione.

Il contributo di avaria comune ed il compenso di salvataggio sono a carico della Società solo per quella parte che, unita all'ammontare del danno da indennizzare, non supera la somma assicurata.



### **Art. 35 – Spese di inoltro a destino**

La **Società** rimborsa le spese supplementari ragionevolmente sostenute per lo scarico, il deposito e l'inoltro a destino dei **Beni assicurati** nel caso in cui, a seguito di un **sinistro** rientrante nella presente **assicurazione**, il viaggio abbia termine in un luogo diverso da quello previsto.

Tali spese sono a carico della Società solo per quella parte che - unita all'ammontare del **danno** da indennizzare, al contributo di avaria comune ed alle spese di salvataggio - non supera la somma assicurata.

La disposizione di cui al primo paragrafo non si applica in caso di rischi rientranti nelle clausole "Rischi guerra" o "Rischi scioperi" o eventuali analoghe clausole straniere contenute in **polizza**.

La disposizione di cui al primo paragrafo non si applica qualora le spese siano dovute a colpa, insolvenza, morosità o mancato adempimento delle obbligazioni pecuniarie del **Contraente** o dell'Assicurato o dei suoi ausiliari.

### **Art. 36 – Abbandono**

Nel caso di trasporti marittimi o aerei l'**Assicurato** - limitatamente ai sinistri risarcibili ai termini di **polizza** - può abbandonare alla **Società** i **Beni assicurati** ed esigere l'indennità per perdita totale nei casi rispettivamente previsti dall'art. 541 e dall'art. 1007 del Codice della Navigazione.

L'abbandono dei Beni assicurati deve essere effettuato nella forma prevista dalla legge italiana.

### **Art. 37 - Clausola di Classificazione "Institute Classification Clause" CL.354 - 01/01/2001**

1. La presente copertura assicurativa ed i tassi di **premio** per i trasporti marittimi stabiliti in **polizza** sono validi soltanto per le merci e/o altri Beni trasportati con navi in acciaio a propulsione meccanica propria classificate da una **Società** di Classificazione che sia:

1.1. un Membro Effettivo o Associato dell'International Association of Classification Societies" (IACS\*), o 1.2. una Società di Bandiera Nazionale come definita nella clausola 4 che segue, ma soltanto nel caso in cui la nave sia impiegata esclusivamente nel traffico costiero di quella nazione (incluso il traffico interinsulare all'interno di un arcipelago di cui quella nazione sia parte).

Spedizioni di merci e/o Beni su navi non classificate come sopra specificato devono essere tempestivamente notificate agli assicuratori per concordare i tassi e le condizioni di copertura. **Qualora si verifichi un sinistro prima del raggiungimento di tale accordo, la copertura potrà essere prestata ma solo se la stessa fosse stata ottenibile a tassi e condizioni ragionevolmente applicabili dal mercato assicurativo.**

#### **LIMITI DI ETÀ'**

2. Merci e/o Beni trasportati da Navi Qualificate (come definite sopra) che superano i seguenti limiti di età saranno assicurati in base alle condizioni di polizza, dietro il pagamento di un sovrappremio da concordarsi.

Navi portarinfuse o "combination carriers" di età superiore a 10 anni o altre navi di età superiore a 15 anni, a meno che esse:

2.1. siano impiegate per il trasporto di "carico generale" in servizio di linea regolare tra una serie di porti specificati e non superino 25 anni di età, o

2.2. siano state costruite come navi portacontenitori, navi porta automobili o navi a doppio fasciame a stiva aperta dotate di gru a cavalletto (OHGC) e siano impiegate in quanto tali in modo continuativo in servizio di linea regolare tra una serie di porti specificati e non superino 30 anni di età.

#### **CLAUSOLA IMBARCAZIONI**

3. Le disposizioni della presente Clausola non si applicano alle imbarcazioni impiegate per la caricazione o lo scarico di navi in ambito portuale.

#### **SOCIETÀ' DI BANDIERA NAZIONALE**

4. Una Società di Bandiera Nazionale è una Società di Classificazione che ha sede nello stesso Stato dell'armatore della nave in questione, la quale deve anch'essa operare sotto la bandiera di quello Stato.

#### **TEMPESTIVO AVVISO**

5. Laddove la presente copertura assicurativa richieda all'**assicurato** di dare tempestivo avviso agli assicuratori, il diritto alla copertura è subordinato all'adempimento di quest'obbligo.

### **Art. 38 – Clausola di estensione ai Rischi Guerra durante i trasporti marittimi ed aerei**

In deroga al precedente art.16 "Esclusioni" lettere m), n), o) *esclusivamente durante le traversate marittime o durante le tratte aeree e per il periodo in cui i Beni sono a bordo della nave o dell'aereo*, sono a carico della **Società** i danni materiali e diretti che i **Beni assicurati** subiscono a causa di:

a.1 guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;

a.2 cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio, derivanti da uno dei rischi coperti al punto a.1

precedente, loro conseguenze o tentativi a tale scopo;

a.3 ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati

In relazione alla presente estensione ed in deroga a quanto previsto all'art. 16.2, la "Clausola di esclusione dei rischi di attacchi cibernetici" non opera per escludere le perdite (che sarebbero altrimenti coperte) derivanti dall'uso di qualsiasi computer, sistema o programma informatico o di qualsiasi altro sistema elettronico nel lancio e/o sistema guida e/o meccanismo di sparo di qualsiasi arma o missile.

## GESTIONE RECLAMI

### COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

#### All'Impresa assicuratrice

Eventuali reclami sul rapporto contrattuale o sulla gestione dei sinistri devono essere inviati per iscritto:

- con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. - Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187;
- tramite mail all'indirizzo: [reclami.it@generali.com](mailto:reclami.it@generali.com)

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.

#### All'IVASS

Se chi fa reclamo non si ritiene soddisfatto dall'esito o non riceve riscontro entro 45 giorni (ovvero di 60 giorni se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, allegando all'esposto la documentazione relativa al reclamo trattato da Generali Italia. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore che devono essere presentati direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato a Generali Italia S.p.A. - Tutela Cliente e dell'eventuale riscontro ricevuto;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modulo per presentare il reclamo a IVASS può essere scaricato dal sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it).

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet [http://ec.europa.eu/internal\\_market/finnet/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm)).

### PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:

#### Mediazione

Nei casi in cui sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a:

Generali Italia S.p.A., Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione) - Via Silvio d'Amico, 40 - 00145 Roma - Fax 06.44.494.313 - email: [generali\\_mediazione@pec.generaligroup.com](mailto:generali_mediazione@pec.generaligroup.com)

Gli organismi di mediazione sono consultabili nel sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it) tenuto dal Ministero della Giustizia.

#### Negoziazione assistita

In ogni caso è possibile rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere altresì preventivamente alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia, secondo le modalità indicate nel Decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162).



generali.it

---

Generali Italia S.p.A - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchessa, 14, CAP 31021 - Tel. 041 5492111 [www.generali.it](http://www.generali.it) - Fax: 04142909; email: [info.it@generali.com](mailto:info.it@generali.com);  
C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. Pec: [generalitalia@pec.generaligroup.com](mailto:generalitalia@pec.generaligroup.com).  
Società iscritta all'Albo delle imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n.026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.